



No alla targa prova sui veicoli immatricolati. Ma i concessionari non ci stanno

Secondo la Corte di Cassazione, la targa prova non può essere usata sui veicoli immatricolati. Ma il nuovo orientamento non è ancora legge: sono in atto le consultazioni per una ridisciplina organica della targa prova. I dealer attendono sia fatta chiarezza.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione appena pubblicata, la targa prova non può essere utilizzata per veicoli immatricolati .

Questo orientamento rischia di aprire un fronte di conflitto con gli apparati burocratici in merito alla targa prova e di complicare il lavoro di officine e concessionarie , abituate a usare – per test, collaudi, prove tecniche e dimostrazioni – vetture in riparazione o in conto vendita con la targa prova.

COSA È LA TARGA PROVA

La circolazione di prova è regolamentata dall' articolo 98 del Codice della Strada e si riferisce ai veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche , sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti , anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Questi veicoli, muniti di autorizzazione , espongono posteriormente una targa prova , trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell' autorizzazione medesima.

COSA DICE LA CASSAZIONE

Secondo la sentenza della Cassazione (III Sezione Civile, numero 17665 del 25/8/2020), la targa prova costituisce una deroga alla mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non sana né la mancanza di revisione né l'uso per competizioni sportive al di fuori dell' ambito in cui sono consentite.

Se l'auto è già in regola con la carta di circolazione e di immatricolazione, la deroga non è funzionale allo scopo. La Cassazione conclude specificando che:

“se la targa di prova presuppone l' autorizzazione ministeriale, e se quest' ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l' apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore”

ATTENZIONE: NON È ANCORA NORMA

La recente sentenza innesca nuove agitazioni in un mercato profondamente sconvolto dalla pandemia e che avrebbe bisogno di condizioni di stabilità e di tranquillità per ripartire, ma non è ancora norma.

Leggi anche: [Survey: emergenza Covid, cosa è successo nelle flotte?](#)

Puntualizza il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi : “La nuova recente sentenza sulla “targa prova” è un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ma non è norma. Il caso, infatti, è in evidenza al Ministero dei Trasporti con cui, tramite Federauto, siamo in contatto. Il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell' Interno hanno predisposto uno schema di regolamento, recante modifiche al DPR 474/2001, per una ridisciplina organica della targa prova . È in corso la consultazione dei pareri richiesti”.

FARE CHIAREZZA

Secondo l' associazione dei concessionari auto, le autorità competenti dovrebbero intervenire per perseguire eventuali abusi solo nei casi in cui della targa prova sia fatto un uso improprio, ma gli utilizzi professionali sono da tutelare :

L' uso della targa prova ha un costo notevole. E noi lo sosteniamo convinti, per far provare l' auto, nuova, usata o riparata a un cliente, per portarla da una officina a un' altra, per lavare l' auto e così

via. In questa fase l'invito da parte della nostra Associazione è quello di continuare a comportarsi come sempre. La nostra Associazione intende ribadire con forza la necessità di un rapido ripristino della chiarezza e di principi trasparenti, in base ai quali tutti i soggetti attivi nel mercato devono assumersi le proprie responsabilità: valori ai quali il nostro sistema associativo da sempre aderisce nella propria attività quotidiana al servizio dei clienti”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto

[embedded content]

Indice dei contenuti